



Dalla salute e sicurezza dei “produttori” alla sicurezza alimentare dei consumatori (e viceversa)

Per un sistema integrato di tutela sul benessere organizzativo (dei lavoratori e degli animali) nella filiera (socialmente sostenibile) delle carni**

di Luciano Angelini*

SOMMARIO: 1. Per un “vero” sistema integrato di prevenzione. La riforma costituzionale (l. n. 1/2022). - 2. Sicurezza alimentare e “contaminazione” virtuosa dei sistemi di tutela: dal produttore al consumatore (e viceversa). - 3. Sistema integrato di tutele e sviluppo sostenibile. Il lavoro dignitoso - 4. Dal “benessere animale” al “benessere dei lavoratori” (andata e ritorno). - 5. La dimensione integrata delle tutele nei sistemi e nei modelli di gestione.

1. Per un “vero” sistema integrato di prevenzione. La riforma costituzionale (l. n. 1/2022)

Grazie al decisivo contributo del diritto europeo, che ha realizzato una fitta rete di atti normativi che trovano collocazione sia nel diritto dei Trattati sia nella normazione derivata, la tutela della salute, in particolare la tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori (di alimenti e/o di prodotti in generale), ha raggiunto un elevato livello di protezione/armonizzazione, dal punto di vista dei contenuti precettivi come dei modelli regolativi (di prevenzione e di eliminazione/diminuzione dei rischi), fatta eccezione per alcune opzioni di ordine prevalentemente sanzionatorio che restano distinte.

Lo stesso Trattato costituzionale contiene una serie cospicua di disposizioni specificamente rivolte a lavoratori e consumatori quali destinatari privilegiati di una protezione teleologicamente integrata della loro salute, nel cui ambito è possibile assicurare un significativo grado di sicurezza (dei luoghi di lavoro e dei “prodotti”), attraverso misure restrittive individuabili anche ricorrendo al principio di precauzione (inizialmente applicabile soltanto alle tematiche ambientali), senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate (o risultasse impossibile farlo) la realtà e la gravità dei rischi esistenti¹. Peraltro, più che nella sua dimensione

* Luciano Angelini è professore aggregato di Diritto del lavoro nell'Università di Urbino Carlo Bo. luciano.angelini@uniurb.it

** Il saggio è destinato a essere pubblicato in lingua inglese, come parte di un più ampio contributo a firma congiunta con Stefania Battistelli, nel volume a cura di Piera Campanella dal titolo *Towards safe food: rights, rules, values in the meat value chain*, a conclusione del progetto di ricerca

statica, l'assetto necessariamente integrato dei sistemi di tutela della salute dei cittadini (di derivazione europea) rivela le sue maggiori potenzialità quando si analizza il profilo delle relazioni dinamiche che si attivano tra gli stessi sistemi, sia per quanto concerne il contributo offerto da ciascuno di essi alla realizzazione del fine comune (il miglioramento della salute pubblica), sia per quanto attiene le modalità di interazione virtuosa da cui può derivare un reciproco rafforzamento dell'effettività e dell'efficacia delle rispettive azioni.

Con il recente approdo in costituzione di salute e ambiente (art. 9 Cost.), sia come valori primari sia come limiti all'esercizio della libertà economica (art. 41, comma 2, Cost.) – in quest'ultimo caso addirittura anteposti a quelli già in precedenza indicati della sicurezza, della libertà e della dignità umana – l'ordinamento italiano ha fatto un ulteriore passo verso il rafforzamento di una strategia davvero integrata di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività produttive².

ALL-MENTI (*Per un'alimentazione sicura: diritti, regole, valori nella filiera della carne*) del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Così F. MALZANI, *Tassonomia UE e vincoli per l'impresa sostenibile nella prospettiva prevenzionistica*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", n. 177-178/2023, p. 84, la quale ricorda quanto ribadito (fin dal sommario) nella Comunicazione della Commissione europea sul Principio di precauzione – COM (2020) 1 def. – dove, fermo restando l'esplicito riferimento alla sola protezione ambientale, si sostiene come in pratica la portata effettiva del principio fosse più ampia e trovasse applicazione in tutti i casi in cui, a seguito di una preliminare valutazione scientifica obbiettiva, potessero riscontrarsi ragionevoli motivi di temere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli essere umani, degli animali e delle piante. Cfr.: BUOSO, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, in "Lavoro e diritto", n. 2/2022, p. 275, secondo cui, pur essendo termini distinti (ma fungibili, riferibile il primo ai rischi ignoti, il secondo a quelli noti), tra precauzione e prevenzione s'instaura una relazione di tipo quantitativo, tendendo la precauzione a estendere al massimo grado la portata della prevenzione, con le inevitabili conseguenze sull'aggravamento delle responsabilità datoriali; M.P. GENESIN, *Obblighi di sicurezza, principio di precauzione e responsabilità dell'operatore del settore alimentare alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione*, in "Responsabilità civile e previdenziale", n. 1/2020, p. 317 ss.. *Amplius*, "sull'incontro strategico" tra sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e sicurezza dei prodotti: A. DI LERNIA, *Sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro: quale (in)sicurezza nei compliance program?* in "Annali" (www.annalidipartimentojonico.org), 2015, p. 147 ss.; M. DONINI, D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza sul lavoro, Sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, Cedam, 2007, p. 3 ss.

² Per quanto riguarda la revisione dell'art. 41, comma 2, e 3 Cost, affinché sia l'organizzazione del lavoro a adeguarsi alle persone che lavorano e ai vincoli imposti dal rispetto dell'ambiente naturale: P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno e esterno all'impresa*, in "Lavoro e diritto", n. 2/2022, p. 335 ss.; M. RUBECHI, *Tutela dell'ambiente, revisione costituzionale e sicurezza alimentare. Considerazioni a margine della l. cost. n. 1 del 2022*, in L. CALIFANO (a cura di), *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità. Politiche giuridiche, economiche e sociali*, Milano, Franco Angeli, 2022, p. 57 ss.; L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica*, in "Federalismi", 23 giugno 2021. Si veda anche R. PINARDI, *Iniziativa economica, lavoro ed ambiente alla luce della recente riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", n. 1/2023, I, p. 21 ss., il quale mette in particolare evidenza come, con la revisione dell'art. 9, si interviene per la prima volta sui principi fondamentali inseriti nella Costituzione. Cfr.: E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in "Costituzionalismo.it", n. 1/2022; T. GROPPI, *La dimensione costituzionale della sostenibilità: la sfida dell'effettività*, in "Lavoro e diritto", n. 3/2023, p. 459 ss. (p. 474). Si interroga se dalla nuova

Come noto, la legge costituzionale n. 1/2022, intervenendo anche sull'art. 9, ha introdotto un nuovo comma nel quale si stabilisce che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Inoltre, la Carta riconosce (per la prima volta) la tutela degli animali, lasciando alla legge il compito di stabilirne i modi e le forme. Si è passati così da una visione esclusivamente antropocentrica della tutela prevenzionistica a una più ecocentrica/biocentrica, nella quale la salubrità dell'ambiente è declinata non soltanto rispetto alla salute della persona umana, ma anche alla conservazione degli interi ecosistemi, ovvero della natura in sé, comprendendovi dunque anche gli animali, che tuttavia non sono ancora tutelati come vorrebbe l'art. 13 TFUE quando, ad esempio nella definizione delle politiche in materia di agricoltura e pesca, richiama gli Stati a tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto essere senzienti”³.

Al di là del giudizio che si può dare sul valore e sull'effettiva portata della riforma costituzionale da poco varata, che certamente non fornisce tutte le risposte attese rispetto alle complesse problematiche ambientali, climatiche e alimentari al centro del più attuale dibattito, va comunque riconosciuto il valore del tentativo, condivisibile, di accostare al primato della persona umana una visione integrata capace di fornire un approccio giuridico unitario rispetto a soggetti e a valori tutti fondamentali, potenzialmente in grado di “aprire le porte” a più efficaci politiche di transizione ecologica, etica, ambientale e sociale⁴.

2. Sicurezza alimentare e “contaminazione” virtuosa dei sistemi di tutela: dal produttore al consumatore (e viceversa)

Per quanto concerne più specificamente la sicurezza alimentare, pare non contestabile che all'interesse dei consumatori nel disporre di prodotti (anche alimentari) sicuri e di qualità si affianchi l'interesse dei lavoratori (impegnati nella

formulazione dell'art. 41 Cost. possa desumersi un obbligo dell'imprenditore di adottare comportamenti proattivi finalizzati a tutelare effettivamente salute e ambiente P. PASCUCCI, *Le nuove coordinate del sistema prevenzionistico*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, n. 2/2023, I, p. 48 ss.

³ Si pensi alle regole poste per la tutela degli animali da allevamento, alla loro cura, ma anche alle profilassi cui sottoporli per evitare che contraggano possibili malattie infettive. In materia di *animal welfare* negli ordinamenti internazionale, europeo e nazionale, anche alla luce della legge costituzionale n. 1/2022, M. GJOMARKAJ, *Alcuni spunti di riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali*, in “Diritto agroalimentare”, n. 3/2022, p. 533 ss.

⁴ Sul complesso tema delle politiche di transizione si vedano gli interessanti contributi pubblicati negli “Itinerari di ricerca” su *Giusta transizione ecologica, impresa e lavoro*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazione industriali”, nn. 177/178/2023: R. SALOMONE, *Transizione ecologica e politiche del mercato del lavoro* (p. 29 ss.); T. NOVITZ, *A just transition for labour: how to enable collective voice from the world of work* (p. 55 ss.); F. MALZANI, *Tassonomia UE*, cit., (p. 75 ss.); E. LOMBARDI, *La giusta transizione tra questione sociale e questione ambientale: il potenziale ecologico delle mobilitazioni operaie* (p. 99 ss.); L. TARQUINIO, *Evoluzione della reportistica di sostenibilità e ruolo dei sindacati* (p. 125 ss.); M. CONTI, *A proposito di un libro di W. Daubler e M. Kittner sulla partecipazione dei lavoratori in Germania. Un'opera ricca di spunti interessanti anche per la transizione ecologica* (p. 143 ss.).

filiera produttiva) a vedersi riconosciute condizioni di lavoro sicure e dignitose. L’oggettiva “contaminazione” tra le tutele destinate al consumatore e quelle previste per il lavoratore tratteggia una sorta di “modello circolare” nel quale le garanzie di sicurezza del prodotto non sembra possano davvero prescindere dall’effettività delle regole che presidiano la sicurezza del processo, nel cui ambito l’attenzione alla dimensione lavorativa assume una rilevanza fondamentale⁵.

Senza poter qui direttamente indagare quanto l’attuale “mercato dei consumatori” (soprattutto quello che si esprime attraverso il ruolo della GDO) sia davvero in grado di imporre criteri di qualità nello svolgimento dei processi produttivi⁶, né “pesare” quanto le caratteristiche distorsive della filiera soggette all’imperativo della riduzione dei costi incidano realmente sui fattori organizzativi che maggiormente condizionano lo svolgimento delle condizioni di lavoro (orari, retribuzione, formazione, salute e sicurezza, benessere organizzativo)⁷, è certamente opportuno approfondire come la corposa disciplina di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – interagendo inestricabilmente con l’organizzazione dell’impresa e imponendo l’implementazione di un sistema che prevede la “partecipazione necessaria” tra *governance*, lavoratori e loro rappresentanze (general e speciali) – contribuisca al miglioramento della qualità dei processi produttivi (in particolare nelle fasi dell’allevamento degli animali che in

⁵ F. TOTEDA, A.M. FACCIOLONGO F. NICASTRO, *Produzione animale nel rispetto dell’ambiente e della salute umana*, in AA.VV. *Alimentazione: Problema dell’umanità. Attualità e prospettive*, Bari, G. Fiore & C.s.a.s., 2009, p. 98 ss.

⁶ ANTI-TRUST, *Indagine conoscitiva sul settore della Gdo (ic43)*, 2013. Per approfondire: C. INVERSI, *Un lavoro di qualità per filiere agricole sostenibili: strumenti contrattuali e di autoregolazione*, in O. BONARDI, L. CALAFÀ, S. ELSÉN, R. SALOMONE (a cura di), *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, Bologna, Il Mulino, 2023, p. 201 ss. *Amplius*, C. FALERI, *Il lavoro agricolo. Modelli e strumenti di regolazione*, Torino, Giappichelli, 2019.

⁷ L. DORIGATTI, *Ridotte all’osso. Disintegrazione verticale e condizioni di lavoro nella filiera della carne*, in “Meridiana”, n. 93/2018, p. 51 ss.; I. CANFORA, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 158/2018, p. 259 ss.; I. CANFORA, *Le regole del gioco nelle filiere agroalimentari e i riflessi sulla tutela del lavoro*, in “Agriregionieuropa”, n. 55/2018. Sul tema dei contratti di rete nella filiera agroalimentare, N. LUCIFERO, *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*, in “Diritto agroalimentare”, n. 2/2021, p. 355 ss.; M.F. FONTEFRANCESCO, D.M. ZOCCHI, *Filieri agroalimentari corte: sfide e soluzioni dell’imprenditoria artigiana italiana*, in “Quaderni di ricerca sull’artigianato”, 1/2023, p. 85 ss. *Amplius*: P. CAMPANELLA, D. DAZZI (edit by), *Meat -up fire. Fairness, freedom and industrial relations across Europe: up and down the meat value chain*, Milano, Franco Angeli, 2020. In tema di esercizio dei diritti di lavoratori e produttori: CES, *Securing workers’ right in subcontracting chains. Case studies*, Brussels, 2021; F. ZECCHIN, *La tutela del produttore agroalimentare fra tentativi di riequilibrio del potere contrattuale e misure di sostegno*, in “Europa e diritto privato”, n. 4/2017, p. 1407 ss.; S. BATTISTELLI, O. BONARDI, C. INVERSI, *Regulating Agricultural Work and the Labour Market to Prevent Exploitation: the Italian Perspective*, in “Labour and Law Issues”, n. 8/2022, p. 2421 ss.; V. PINTO, *Rapporti lavorativi e legalità in agricoltura. Analisi e proposte*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 161/2019, p. 7 ss. Si consenta di rinviare anche ai contributi in corso di pubblicazione nel volume curato da P. CAMPANELLA *Towards safe food: rights, rules, values in the meat value chain*, con particolare attenzione a quelli di: D. FREDDI, *Global meat value chain: nuove sfide per l’Europa e l’Italia*; E. RIGHINI, *Il ruolo della GdO e i problemi di governo contrattuale della filiera della carne*; P. CAMPANELLA, *Esternalizzazioni di funzioni produttive nella filiera della carne e problemi del lavoro*; G. REMOTTI, *Segni distintivi e di certificazione, modalità di tracciamento della filiera della carne*; C. LAZZARI, *Considerazioni di metodo su transizione verde e sostenibilità sociale a partire dalla filiera della carne in Italia*.

quella della trasformazione/distribuzione delle carni), e possa concorrere a garantire (direttamente e/o indirettamente) anche il miglioramento della qualità e della sicurezza del prodotto alimentare⁸.

Sulle particolari condizioni di rischio (da valutare e gestire) presenti nello svolgimento delle attività agro-zootecniche, l'Inail ha condotto alcuni importanti studi, concentrando l'attenzione soprattutto sulla presenza dei rischi di natura biologica⁹. Nel settore agro-zootecnico e forestale, infatti, sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo di attività, il processo lavorativo, le materie prime utilizzate, il cattivo funzionamento e la cattiva manutenzione degli impianti di ventilazione, il microclima, le scarse condizioni igienico-ambientali, il contatto diretto con fluidi biologici animali, la presenza e il numero di lavoratori professionalmente capaci¹⁰.

La mancanza di un'adeguata opera di prevenzione dai rischi lavorativi dipendono da più ragioni: molte aziende agro-zootecniche sono a gestione familiare e incontrano difficoltà nel disporre delle risorse finanziarie che sarebbero necessarie, del supporto di figure professionalmente preparate a gestire la prevenzione, di percorsi di informazione/formazione adeguati rispetto alla

⁸ COMMISSIONE EUROPEA, *Proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'orticoltura e della silvicoltura. Guida non vincolante alle migliori prassi per migliorare l'applicazione delle direttive in materia*, Lussemburgo, 2015. Sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori migranti in agricoltura, si vedano i saggi raccolti nel volume a cura di L. CALAFÀ, S. IAVICOLI, B. PERSECHINO, *Lavoro insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 135 ss. Non va certamente sottovalutato il ruolo della contrattazione collettiva (in agricoltura), a partire dalle clausole sulla responsabilità sociale per la promozione di un lavoro di qualità o all'introduzione di misure con finalità di protezione della salute dei lavoratori attraverso la sperimentazione di buone pratiche (non esclusivamente legate all'utilizzo di prodotti fitosanitari), su cui: O. BONARDI, *Pubblico e privato nella regolazione del lavoro agricolo: attori, governance, risorse e condizionalità sociale*, in O. BONARDI, L. CALAFÀ, S. ELSEN, R. SALOMONE (a cura di), *Lavoro sfruttato e caporalato*, cit., p. 177 ss.; I. SENATORI, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva. Una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", n. 4/2019, p. 593 ss.; G. URBISAGLIA, *L'efficacia della contrattazione collettiva dei lavoratori della terra*, in "Diritto delle relazioni industriali", n. 1/2022, p. 223 ss.; F. DI CREDICO, F. VALENTE, L. ROESEL, S. BERGAMASCHI, *La contrattazione collettiva provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti: i rinnovi 2020-2021*, in "Adapt, Working Paper", n. 5/2022; D. PORCHEDDU, M. DELLA SEGA, *Il dialogo sociale nel settore agro-alimentare: i primi risultati del progetto E.A.T.S.*, in "Bollettino Adapt", 26 giugno 2023, n. 24. Per approfondire: V. LECCESE, *Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario*, in "Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali", n. 158/2018, pp. 254-255; C.M. ROVATI, *Lo sfruttamento economico alla luce della contrattazione collettiva nel settore agricolo*, in "Lavoro Diritti Europa", n. 2/2022; P. CAMPANELLA, *Nuove sfide per le relazioni industriali in Europa: il caso della industria della carne in cinque contesti nazionali*, in "Diritto delle relazioni industriali", n. 4/2020, p. 935 ss. Sull'evoluzione del ruolo del sindacato in materia di prevenzione, I. DELARIA, D. DI NUNZIO, *L'azione sindacale per la prevenzione: conoscenza, partecipazione e controllo nei contesti aziendali industriali*, in C. STANZANI (a cura di), *Il centro ricerche e Documentazione rischi e danni da lavoro (1974 – 1985). Uno studio storiografico, sociologico e giuridico di una stagione sindacale*, Milano, Franco Angeli, 2019, p. 85 ss.

⁹ Per approfondire: B. PIETRANGELI, *Il rischio biologico nei luoghi di lavoro: priorità di ricerca per la valutazione del rischio*, in "Prevenzione oggi", n. 1/2008, p. 60 ss. Ovviamente, molto alta è anche l'incidenza dei rischi di natura muscolo scheletrica: D. FONTANA, *Intensificazione e salute nell'industria modenese del suino. Un'inchiesta multistrumento sulle condizioni di lavoro*, Modena, CGIL, 2018, p. 18 ss.

¹⁰ AA. VV., *Manuale di sicurezza della pratica bovina*, Università di Pisa, Dipartimento Scienze Veterinarie, 2023. In generale, sulla valutazione del rischio biologico nei luoghi di lavoro, INAIL, *Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative*, 2011.

migliore realizzazione dei programmi di immunoprofilassi. Anche la rilevanza di fattori “individuali” (stili di vita, patologie pregresse o in atto, età e sesso), rendendo il soggetto particolarmente suscettibile ad alcune infezioni, non consente di attivare una sorveglianza sanitaria standardizzabile, e ciò anche a fronte di variabili significative rappresentate dal lavoro stagionale, dalla presenza di rilevanti percentuali di lavoratori extracomunitari e/o di lavoratori comunque irregolari¹¹.

Le attività effettuate negli allevamenti espongono i lavoratori a varie tipologie di rischi biologici prevalentemente a causa di infezioni legate ai contatti frequenti con un’ampia varietà di specie animali. Si tratta delle c.d. zoonosi, la cui definizione si è evoluta nel corso degli anni, a partire da quella originariamente adottata nel 1959 dall’OMS (che presuppone una stretta collaborazione tra medicina umana e veterinaria). In aggiunta alle classiche malattie trasmissibili, infatti, rientrano tra le zoonosi anche le malattie allergiche da contatto con animali o da ingestione di alimenti di origine animale, quelle determinate dall’utilizzo di sostanze chimiche (tra cui anche l’antibiotico-resistenza) presenti negli alimenti di origine animale nonché quelle derivanti da morsi di serpente o da punture di artropodi.

Negli allevamenti è dunque assai evidente quanto il rischio biologico sia strettamente correlato allo stato di salute degli animali cui gli operatori devono prestrare la massima attenzione, attenendosi con particolare scrupolo al rispetto delle normative vigenti e al corretto uso di tutti i possibili strumenti di prevenzione¹².

Per la corretta gestione dell’allevamento, il rispetto dei protocolli vaccinali e terapeutici, un’adeguata manutenzione dei ricoveri e la puntuale programmazione delle attività operative costituiscono fondamentali fattori di prevenzione: eccessive densità di stabulazione, scarsa igiene e qualità delle lettiere, lesioni legate a comportamenti aggressivi o impropri degli operatori possono determinare una maggiore predisposizione alle malattie trasmissibili. Per quanto riguarda il ricorso agli antibiotici, in particolare, soltanto un utilizzo che rispetti scrupolosamente i limiti imposti dalla normativa vigente può davvero garantire il benessere degli animali. E se gli animali sono in salute, gli alimenti (di origine animale) che arrivano sulle nostre tavole sono più sicuri, viene ridotto lo spreco alimentare a livello di filiera e (contestualmente) tutelata la salute degli allevatori, rispetto ai quali il rischio di contrarre zoonosi sarebbe altrimenti molto elevato.

¹¹ INAIL, *Rischio biologico nelle attività agrotecniche*, 2022, p. 7 ss. Sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori migranti, vedi: INAIL, *Salute e sicurezza in agricoltura. Un’indagine conoscitiva sui lavoratori immigrati*, 2016; L. CALAFÀ, V. PROTOPAPA, *Developing an interdisciplinary approach to the health and safety of migrant workers*, in S. ANGELERI, L. CALAFÀ, V. PROTOPAPA (a cura di), *Promoting the health and safety of migrant workers, Different disciplines, a shared objective*, in “WP CSDLE “Massimo D’Antona” Collective Volumes”, n. 9/2020, p. 9 ss.; C. DI CARLUCCIO, *Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, n. 1/2017, p. 45 ss.; R. NUNIN, *Salute e sicurezza sul lavoro: quali tutele per i lavoratori migranti?*, in “Rivista giuridica del lavoro”, n. 4/2017, I, p. 614 ss.

¹² INAIL, *Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli*, 2022; INAIL, *Sicurezza e salute sul lavoro nel settore bufalino. I rischi della stalla e della gestione degli animali*, 2017.

Il controllo delle zoonosi rientra nella prevenzione e gestione del rischio biologico ed è normato dalle disposizioni del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008. Esse si applicano a tutte le attività nelle quali vi è un rischio di esposizione ad agenti biologici, non soltanto quando si preveda l'uso deliberato dei microrganismi ma anche in tutti i casi in cui possa comunque configurarsi un potenziale rischio di esposizione. L'attività negli allevamenti rientra tra queste ultime (*ex* allegato XLIV del suddetto Titolo). Ne deriva l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi (*ex* art. 271 del d.lgs. 81/2008) effettivamente presenti nell'allevamento e di procedere all'elaborazione del documento di valutazione.

Oltre ai rischi di natura biologica, la produzione agro-zootecnica si segnala per essere un'attività lavorativa particolarmente stressante. Tra i principali fattori che generano stress lavoro-correlato emergono soprattutto le ristrettezze finanziarie in cui molte aziende possono trovarsi ad operare, la mancanza di tempo per soddisfare le esigenze di vita personale e familiare, l'isolamento geografico, la difficoltà di intrattenere relazioni socialmente appaganti, l'adempimento di eccessive pratiche burocratiche, le condizioni meteorologiche sfavorevoli che condizionano la qualità e la quantità delle produzioni, una prestazione lavorativa dai ritmi resi troppo intensi anche per la necessità di sopperire a carenze strutturali della manodopera effettivamente occupata¹³.

3. Sistema integrato di tutele e sviluppo sostenibile. Il lavoro dignitoso

Rispetto al panorama che il settore alimentare consente di esplorare, la percezione delle grandi potenzialità delle relazioni dinamiche tra i diversi sistemi di tutela della salute e sicurezza di lavoratori e di consumatori si è più recentemente andata apprezzando all'interno del serrato dibattito sorto intorno al concetto di sviluppo sostenibile, in cui le tre dimensioni – ambientale, economica e sociale – si manifestano anch'esse come fortemente integrate¹⁴.

¹³ D. FONTANA, *Intensificazione e salute nell'industria modenese del suino*, cit., p. 39 ss.; C. FALERI, *Il lavoro povero in agricoltura, ovvero sullo sfruttamento del (bisogno di) lavoro*, in "Lavoro e diritto", n. 1/2019, p. 149 ss. Sulla valutazione dello stress lavoro-correlato: R. NUNIN, *La prevenzione dello stress lavoro-correlato. Profili normativi e responsabilità del datore di lavoro*, Trieste, EUT, 2012; L. ANGELINI (a cura di), *La prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione*, Atti del Convegno Urbino - 8 novembre 2013, in "I Working Papers di Olympus", n. 32/2014; A. ROSIELLO, *Stress lavoro-correlato, criteri di valutazione e ruolo del medico competente*, in "Igiene e sicurezza sul lavoro", n. 4/2018, p. 197 ss.; M. SERVADIO, *Stress lavoro-correlato: alcune riflessioni sull'aggiornamento INAIL del 2017*, in "medico competente journal", n. 3/2018, p. 22.

¹⁴ V. SPEZIALE, *L'impresa sostenibile*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", n. 4/2021, I, p. 494 ss. A proposito della distinzione in categorie delle attività economiche ritenute più sostenibili in relazione agli obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori (ovvero: attività già a basse emissioni; attività di transizione, per le quali non esistono attualmente alternative a basse emissioni; attività abilitanti che consentono ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali), F. MALZANI, *Tassonomia UE*, cit., p. 79 ss. Da ben considerare sono anche gli esiti di un'indagine ISTAT in tema di sostenibilità (su tutte e tre le sue dimensioni: ambientale, sociale ed economica) (www.istat.it/it/file/2020/06/Sostenibilita-nelle).

Per quanto qui maggiormente interessa, possono senz'altro essere richiamati i contenuti del *Green Deal Europeo* – il cui obiettivo dichiarato è la trasformazione dell'UE “in una società giusta e prospera dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitività” – che annovera tra le sue azioni anche la progettazione di un sistema alimentare, sano e rispettoso dell'ambiente¹⁵. Al centro del *Green Deal* si colloca la *Strategia “Dal Produttore al Consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, sviluppata nella Comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020¹⁶, in cui si riconosce tra l'altro come la stessa pandemia Covid 19 abbia sicuramente contribuito ad aumentare la consapevolezza di quante siano le interrelazioni esistenti tra la nostra salute, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo, la salute del pianeta¹⁷. Una strategia nell'ambito della quale, purtroppo, sorprende non ritrovare tra gli obiettivi/strumenti di sviluppo sostenibile che chiaramente persegue – tra cui campeggiano soprattutto l'approvvigionamento alimentare, la sicurezza degli stessi alimenti e il miglioramento della sicurezza animale – la giusta attenzione agli aspetti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono coinvolti nei processi di produzione, lavorazione e distribuzione (degli alimenti)¹⁸, sia come obiettivo in sé, vista la notoria pericolosità delle lavorazioni agricole e di allevamento (ad elevato tasso di infortuni e malattie professionali), sia come “risorsa” cui strategicamente ricorrere per supportare il miglior conseguimento degli altri condivisibili obiettivi¹⁹.

imprese.pdf), da cui si evince che molte imprese italiane avrebbero adottato diversi comportamenti atti a migliorare il benessere lavorativo dei propri lavoratori, ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, alzare il loro livello di sicurezza sia all'interno che nel territorio in cui sono insediate. Cfr. anche C. MIO, *L'azienda sostenibile*, Bari-Roma, Laterza, 2021, p. VI ss.

¹⁵ COM (2019), 640 def.

¹⁶ COM (2020), 381 def.

¹⁷ Su tali interrelazioni, già L. BRIAMONTE, R. PERGAMO (a cura di), *I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare*, Istituto nazionale di economia agraria, Quaderno INEA, Roma, Agres, 2022.

¹⁸ Tranne un breve riferimento al punto 2.2. *Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare*, dove si richiama l'importanza di “...attenuare gli impatti socioeconomici sulla filiera alimentare e garantire che i principi chiave sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali siano rispettati, specialmente per quanto riguarda i lavoratori precari, stagionali e non dichiarati. Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza, rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi alimentari equi, solidi e sostenibili”. Nessun esplicito riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei produttori lavoratori è presente in un altro importante documento predisposto per l'audizione presso la Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare dal Comitato consultivo “Allevamenti e prodotti animali” dell'Accademia dei Georgofili (2 febbraio 2021) su “Allevamenti, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici”.

¹⁹ Come noto, le principali iniziative che rientrano all'interno della strategia “Dal produttore al consumatore” riguardano il potenziamento dell'agricoltura biologica, la predisposizione di piani per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza del commercio internazionale. Sull'importanza del ruolo che può svolgere il consumatore di prodotti alimentari, S. BOLOGNINI, *Sostenibilità e comunicazione business to consumer nel mercato alimentare: l'affermarsi della responsabilità sociale del consumatore di prodotti alimentari*, in M. D'ADDEZIO, S. BOLOGNINI (a cura di), *F-LAW, Forestry Law and Food Law. Approfondimenti su soggetti e strumenti giuridici all'insegna dei canoni di sostenibilità*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 213 ss. In tema anche C. MIO, *L'azienda sostenibile*, cit., p. 61 ss.

Ciò non inficia in alcun modo, né dovrebbe trattarsi di un (maldestro) tentativo destinato a non riconoscere l'importanza che l'articolata struttura multilivello della *governance* dei sistemi di prevenzione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ha assunto sia all'interno dell'ordinamento europeo sia nell'ambito di quelli degli Stati membri, grazie ad un processo di armonizzazione coesiva realizzato prevalentemente attraverso direttive – che hanno puntato a valorizzare l'organizzazione, i rapporti endoaziendali e le relazioni industriali – ma anche mediante la definizione di programmi strategici. In passato si erano in verità adombrati dubbi sull'impegno realmente profuso dalle istituzioni europee, a causa soprattutto di una prolungata mancata previsione di nuove proposte di direttiva destinate ad allargare i fattori di rischio da considerare²⁰.

È molto difficile tuttavia contestare che la *governance* dei sistemi di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori abbia raggiunto uno stabile (e apprezzabile) assetto, addirittura candidabile a modello cui fare riferimento quando siano in gioco l'attuazione di politiche o l'implementazione di principi socialmente rilevanti. Quello che si è verificato nell'ambito della recente programmazione sulla sostenibilità parrebbe piuttosto riproporre una vecchia criticità che si evidenzia soprattutto quando a essere considerate sono le dinamiche europee di integrazione politica, istituzionale e sociale, che esigono processi decisionali sempre più allargati, condivisi e partecipati, gli unici davvero in grado di assicurare la miglior composizione e l'ottimale bilanciamento di tutti i poteri e gli interessi coinvolti²¹.

Per quanto specificamente riguarda il tema della sostenibilità del lavoro, soltanto un lavoro che sia veramente dignitoso potrà davvero garantirla! Peraltro, riuscire a declinare un concetto convincente di lavoro dignitoso non è un'impresa impossibile, avendo da tempo a nostra disposizione sia la nozione che i contenuti elaborati nella *Decent work Agenda* OIL²². Fin dal lontano 1999, infatti, l'obiettivo strategico dell'OIL è stato quello di tratteggiare i contorni di una nozione universale e condivisa di lavoro dignitoso, corredata di affidabili indicatori attraverso i quali

Amplius, sugli strumenti che consentono la traduzione dell'etica nell'assetto regolatorio dell'impresa, sia attraverso le regole più direttamente riconducibili alla nozione di responsabilità sociale d'impresa, sia prendendo in attenta considerazione gli interessi degli stakeholders (tra cui rientrano anche i lavoratori), G. BEVIVINO, *Dalla "responsabilità sociale d'impresa" alla "sostenibilità": andata e ritorno* e C. FALERI, *Diritti di informazione e principio di trasparenza per una governance societaria sostenibile*, entrambi in "Lavoro e diritto", n. 3/2023, rispettivamente p. 479 ss. e pp. 545-548.

²⁰ L. ANGELINI, *La multilevel governance dei sistemi di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", n. 2/2021, I, p. 142 ss. Per approfondire, L. ANGELINI, *La sicurezza del lavoro nell'ordinamento europeo*, in G. NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Milano, Wolthers Kluvert, 2015, p. 48 ss.

²¹ L. ANGELINI, *La multilevel governance*, cit., pp. 155-156.

²² Per approfondire: M. BIASI, *Il Decent Work tra politica e sistema*, in "Lavoro Diritti Europa", n. 1/2022, p. 1 ss.; B. DE MOZZI, L. MECCHI, A. SITZIA, *L'Organizzazione Internazionale del lavoro: introduzione nel Centenario*, in "Lavoro Diritti Europa", n. 2/2019, p. 1. ss.; M. BORZAGA, *Politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro: OIL e UE tra sanzioni e prevenzione*, in "Lavoro e diritto", n. 2/2021, p. 221 ss. Si vedano anche: B. HEPPLER, *Equality and Empowerment for Decent Work*, in "International Labour Review", n. 1/2001, p. 5 ss.; F. MAUPAIN, *Revitalisation Not Retreat: The Real Potenzial of the 1998 ILO Declaration for the Universal Protection of Workers' Rights*, in "European Journal of International Law", n. 3/2005, p. 439 ss.

poter valutare le effettive condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza in cui la prestazione viene svolta²³.

Il lavoro dignitoso è da allora diventato una sorta di paradigma universale, disarticolato in quattro pilastri (libertà di scelta, promozione dei diritti dei lavoratori, protezione sociale e dialogo sociale) funzionalmente interconnessi, la cui base etico-giuridica è rappresentata dai diritti che leggi e contratti riconoscono ai lavoratori²⁴. Tra questi ovviamente rientrano anche le tutele che presidiano il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza attraverso la previsione di specifici obblighi in capo ai datori di lavoro (a partire dall'art. 2087 c.c.), tra cui la valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro (anche di quelli di natura psico-sociale da stress lavoro-correlato, ex artt. 28, 29, del d.lgs. n. 81/2008), specie quando riguardino gruppi di lavoratori caratterizzati da condizioni di maggiore vulnerabilità, debolezza e fragilità connesse allo stato di gravidanza, al genere, all'età, alla provenienza da altri paesi, alla tipologia contrattuale.

Senza temere contestazioni, si può dunque affermare che la disciplina a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ha rafforzato gli strumenti previsti a protezione della dignità della persona che lavora, operando con particolare determinazione sul versante dell'organizzazione aziendale, affinché sia questa a doversi adattare alle esigenze fondamentali dei lavoratori e non il contrario. E lo

²³ L. ANGELINI, *Sulla nozione-paradigma di lavoro dignitoso della Decent work Agenda*, in *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Atti delle Giornate di Studio di Diritto del lavoro, Udine 13-14 giugno 2019, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 290; B. DE MOZZI, L. MECCHI, A. SITZIA, *L'Organizzazione*, cit., p. 23 ss: Rispetto alla promozione delle condizioni di lavoro dignitoso, le Nazioni unite, attraverso l'Agenda ONU 2030 e l'OIL, attuando i principi contenuti nella *Decent work Agenda*, condividono il ruolo di principali garanti per il loro concreto conseguimento: se l'OIL ha contribuito alla definizione di alcuni degli obiettivi dell'Agenda ONU (in particolare il n. 8: promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti), allo stesso modo la realizzazione dell'Agenda 2030 condiziona (positivamente) l'azione dell'OIL, non solo favorendone la naturale "curvatura" sui suoi contenuti, ma soprattutto impegnando l'Organizzazione a mettere in campo la sua collaudata "governance globale" e le sue indubbe capacità di valorizzare progetti e partnership locali/territoriali. Sulla tutela della dignità del lavoro nell'ordinamento italiano, *amplius*, G. DE SIMONE, *La dignità del lavoro e della persona che lavora*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", n. 164/2019, p. 633 ss.

²⁴ L'importanza di mantenere fermo il nesso tra dignità e diritti è stata fortemente ribadita anche dalla *Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta* approvata dall'OIL nel 2008, nella quale si è posta particolare attenzione alle conseguenze determinate dai processi di globalizzazione sulle forme di produzione e organizzazione del lavoro, in particolare a quelle che hanno alimentato vere e proprie derive ribassiste nei trattamenti in precedenza riconosciuti. Interessante, sotto questo aspetto, il suggerimento formulato da F. MAUPAIN, *A second Century for What? The ILO at a regulatory Crossroad*, in "International Organizations law review", 2020, 17, 1, p. 291 ss., secondo cui l'OIL dovrebbe rendere gratificante per le imprese multinazionali tenere comportamenti socialmente responsabili, così da farle contribuire al miglioramento della legislazione economico-sociale dei paesi in cui esse intendano investire. Per approfondire: F. MAUPAIN, *New Foundation or New Façade? The ILO and the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation*, in "European Journal of International Law", n. 3/2009, p. 823 ss.; B. HEPPLE, *Labour Law and Global Trade*, Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005. Nel riconfermare la centralità del lavoro dignitoso, la Dichiarazione del Centenario OIL (2019), ha proposto un convincente piano incentrato sull'investimento nelle risorse umane e nelle istituzioni del mercato del lavoro al fine di meglio garantire salari adeguati, ore di lavoro limitate, sicurezza e salute e diritti fondamentali (del lavoro): cfr. B. DE MOZZI, L. MECCHI, A. SITZIA, *L'Organizzazione*, cit., p. 28.

ha fatto valorizzando il dialogo sociale, sia attraverso il concreto coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle dinamiche produttive e nelle decisioni dell'impresa (passando sempre attraverso il riconoscimento di diritti, in particolare quelli di informazione, consultazione e partecipazione), sia riconoscendo il ruolo assegnato a imprenditori e *management*, cui spetta il compito di decifrare la complessità del fare impresa assicurando la compiuta realizzazione umana e professionale delle persone coinvolte nei processi produttivi.

Si tratta in definitiva di individuare un approccio che interpreti al meglio, anche in prospettiva, le ragioni del lavoro e dell'economia, realizzando un bilanciamento equo e sostenibile fra gli ancora contrapposti interessi del mondo del lavoro e delle imprese, in un contesto a entrambi comune, quello della salvaguardia ecologica del pianeta e delle sue estinguibili risorse, dove la crescita si misura sulla capacità di garantire la messa a disposizione di tutti i beni materiali e immateriali necessari al benessere e alla qualità della vita individuale come di quella collettiva.

Particolarmente interessante rispetto al tema della sostenibilità del lavoro si presenta il caso del contratto di rete *Humus* (una rete nazionale, ma organizzata in gruppi territoriali), il quale intende realizzare un modello virtuoso di collaborazione fra imprese agricole "etiche" che, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, consenta di realizzare progetti, perseguire obiettivi e socializzare servizi. Sono valori costitutivi della Rete il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, ma anche l'alleanza fra produttori e consumatori, tutti a loro modo impegnati a realizzare un cambiamento culturale nella percezione del lavoro agricolo di qualità che non penalizzi i piccoli produttori, tuteli la salute dei consumatori e valorizzi il lavoro sostenibile, assicurando diritti umani e sociali, benessere animale e sicurezza ambientale.

Il rispetto di tali valori costituisce un impegno imprescindibile: l'adesione alla rete è condizionata alla formale sottoscrizione (da parte delle aziende) di un disciplinare sul lavoro sostenibile in agricoltura, il cui principale *focus* è rappresentato dalla regolarità e dal rispetto della dignità dei lavoratori impiegati (contrastando lavoro nero, grigio e tutte le possibili derive legate al fenomeno del caporalato), dall'applicazione delle norme legislative e delle tutele previste dalla contrattazione collettiva e, per quanto qui maggiormente interessa, di tutta la disciplina di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, richiedendo una particolare cura nel garantire ai lavoratori l'accesso alla formazione necessaria, la disponibilità di infrastrutture igienico-sanitarie idonee, nonché di locali da adibire alla consumazione dei pasti e all'alloggio²⁵.

²⁵ La documentazione è reperibile accedendo al sito di *Humus job* (<https://humusjob.it/>). V. anche INTERBEV, *La filiera francese delle carni e del bestiame impegnata nello sviluppo sostenibile* (www.interbev.fr), 2017: in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, attraverso la sottoscrizione del "Pacte pour un engagement societal", l'Organizzazione interprofessionale Interbev attesta l'impegno per la sostenibilità dei settori delle carni e del bestiame,

4. Dal “benessere animale” al “benessere dei lavoratori” (andata e ritorno)

Nella ferma convinzione di quanto sia fondamentale il contributo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’assicurare un efficace e corretto approccio *one health* – che sappia soprattutto ben emanciparsi da un’assorbente connotazione antropocentrica – nei processi di prevenzione di ogni rischio per la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera (su cui si approfondirà), si può fin d’ora segnalare come un posto di rilievo rispetto alla compiutezza di detto approccio sia da assegnare alla questione del benessere animale: assicurare agli animali condizioni di buona salute psico-fisica costituisce la miglior garanzia per la sicurezza e la qualità degli alimenti che da essi derivano²⁶

La garanzia di un adeguato benessere animale, tuttavia, non esaurisce la sua portata nel pur essenziale ambito relativo al controllo dei fenomeni di contaminazione causati dall’utilizzo dei farmaci (nell’allevamento, in particolare antibiotici e ormoni)²⁷ o verificabili nella produzione di mangimi, come nelle fasi finali della filiera (quelle della macellazione, trasformazione e distribuzione delle carni), ma deve ampliarsi fino a comprendere tutto ciò che può realmente sostenere la realizzazione di condizioni più favorevoli²⁸. Occorre altresì interrogarsi su come il benessere animale interagisce con l’organizzazione dell’attività lavorativa durante le varie fasi della filiera produttiva²⁹ (organizzazione eventualmente da ripensare

prevedendo misure su ambiente e territorio, per il benessere e la tutela degli animali, per l’equa retribuzione degli operatori e la promozione della loro professionalità, nonché per garantire prodotti di qualità, sani e sostenibili. Sul ruolo strategico che possono svolgere le organizzazioni di produttori e gli organismi interprofessionali, si veda anche L. PAOLONI, *La filiera agroalimentare “etica” e la tutela del lavoro*, in “Diritto agroalimentare”, n. 3/2020, p. 657 ss.

²⁶ G. BALDUZZI, A.R. FAVRETTO, *One Health come utopia della scienza e scienza dell’utopia. Evidenze da uno studio di caso sul benessere animale, umano e ambientale negli allevamenti di bovine da latte*, in “Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali”, 2022: come sottolineano gli autori, l’attenzione nei confronti del benessere animale negli allevamenti è cresciuta significativamente negli ultimi anni, soprattutto in considerazione delle evidenti connessioni esistenti tra benessere animale, sanità pubblica, sicurezza alimentare e ambiente.

²⁷ L. LEONE, G. TORRE, *Sull’uso dei medicinali veterinari in allevamento tra benessere animale e resistenza antimicrobica*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 1143 ss. Per approfondire, INAIL, *Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli*, 2022.

²⁸ B. STEFANON, A. PIRISI, M. FARINACCI, S. SGORLON, A. NUDDA, *Benessere animale e riflessi sulla qualità delle produzioni*, in AA.VV. *Il benessere animale e la qualità delle produzioni nei piccoli ruminanti*, in *I georgofili*, Quaderni, Bologna, Edizioni Avenue Media, 2005, p. 83 ss.; M.C. MACRÌ (a cura di), *La zootecnica in Italia. Produzioni, regolamentazione, ricerca, politiche per la qualità e la biodiversità*, Roma, Crea, 2017, p. 89 ss.; SLOW FOOD, *Oltre il benessere: gli animali d’allevamento meritano rispetto*, Documento di posizione di Slow Food sull’allevamento, 2022. Su quanto ciò possa realmente incidere sulle scelte di acquisto dei consumatori, M. MIELE, V. PARISI, *L’etica del mangiare. I valori e le preoccupazioni dei consumatori per il benessere animale negli allevamenti: un’applicazione dell’analisi Means-end Chain*, in “Rivista di economia agraria”, 2011, p. 81 ss.

²⁹ La tutela del benessere animale passa attraverso la previsione di doveri imposti innanzitutto all’allevatore: il legislatore utilizza il benessere animale come strumento per disciplinare l’attività zootecnica e renderla sempre più attenta alle attese delle istituzioni e dell’opinione pubblica. In tal senso, può operare con successo anche la certificazione biologica, essendo in grado di innalzare gli standard minimi di tutela. Peraltro, sono diversi gli studi che hanno riconosciuto

anche rispetto al perseguimento di un tale obiettivo³⁰), in particolare su quanto influisce sul benessere dei lavoratori addetti all'allevamento e alla lavorazione della carne³¹. Peraltro, al benessere animale, considerato nell'ambito di una filiera produttiva che ha cura di valorizzare la sua sostenibilità – attraverso l'attenzione all'ambiente, alla tutela dei rapporti di lavoro (*in primis* alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) e alla qualità del prodotto – i consumatori di alimenti rivolgono una sempre maggiore attenzione nell'indirizzare le loro scelte d'acquisto³².

Rispetto al complesso quadro normativo internazionale ed europeo in tema di benessere animale che non è possibile qui ricostruire³³, l'opinione maggiormente diffusa è che si tratti di una legislazione datata, infarcita di troppe deroghe, eccezioni, con requisiti molto vaghi, non in grado di assicurare garanzie specifiche e livelli di tutela adeguati. Così si è espresso il Parlamento europeo nell'ambito di una comunicazione del 16 febbraio 2022 nella quale si chiede alla Commissione europea di avanzare alcune proposte per una revisione delle norme che presidiano la tutela degli animali durante l'allevamento, in particolare per quanto concerne la messa al bando delle gabbie entro il 2027, l'aumento degli spazi, il divieto di abbattimento sistematico dei polli e lo stordimento dei pesci. Purtroppo, l'intenzione che la stessa Commissione ha in più occasioni manifestato è stata

l'importanza delle capacità manageriali dell'agricoltore nell'affrontare le questioni relative alla salute e al benessere degli animali. Tra le caratteristiche degli allevatori che influenzano gli standard di benessere degli animali possono sicuramente includersi la conoscenza e l'abilità nelle tecniche di lavorazione che utilizzano, la motivazione che li sostiene e la complessiva soddisfazione rispetto al lavoro svolto.

³⁰ Come sottolinea M. MAURO, *Il benessere animale nel quadro delle fonti internazionali ed europee: una nozione dal contenuto complesso*, in "Diritto agroalimentare", n. 1/2023, p. 122 ss., le diverse normative a tutela del benessere animale finiscono per incidere sull'organizzazione aziendale dell'imprenditore agricolo. In estrema sintesi, dopo una prima direttiva di portata generale sulla protezione degli animali negli allevamenti (Dir. 1998/58/CE), in ambito europeo sono state dettate discipline specifiche per il benessere delle galline ovaiole (Dir. 1999/74/CE), dei polli (Dir. 2007/43/CE), dei vitelli (Dir. 2008/119/CE) e dei suini (Dir. 2008/120/CE). Al benessere animale si è dato ampio spazio anche all'interno del regolamento sulla agricoltura biologica, dove gli standard sono sicuramente maggiori rispetto a quelli previsti per la zootecnica generale (Reg. UE 2018/848).

³¹ E. BERNARDI, E. CAPRI, G. PULINA, *La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia. Salute, Sicurezza, Ambiente, Benessere animale, economia circolare e lotta allo spreco*, Milano, Franco Angeli, 2018, p. 155 ss.; M. MUSTO, *Benessere animale: l'interazione tra l'uomo e l'animale*, in "Large Animals Review", n. 4/2003, p. 3 ss., si interroga su come l'intensificazione dell'allevamento abbia modificato la qualità e la quantità delle interazioni tra gli animali e chi li accudisce.

³² M. MIELE, V. PARISI, *L'etica del mangiare*, cit., p. 81 ss. Per L. PAOLONI, *La filiera agroalimentare "etica" e la tutela del lavoro*, cit., p. 635, i consumatori, nell'avvertire l'esigenza di avvalersi di una filiera agroalimentare sostenibile, ritengono che rientrino a pieno titolo nel concetto di sostenibilità anche le questioni del lavoro, essendo molto ben disposti a riconoscere il valore aggiunto che la stessa certificazione etica può attribuire al processo produttivo (manodopera regolare, rispetto della dignità e della salute dei lavoratori, comportamento responsabile del produttore). Per approfondire: I. CANFORA, V. LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC*, in "Diritto agroalimentare", n. 1/2021, p. 39 ss.

³³ M. MAURO, *Il benessere animale*, cit., p. 99 ss.; M. GJOMARKAJ, *Alcuni spunti di riflessione*, cit., p. 511 ss.

quella di intervenire soltanto (almeno per ora, ovvero entro il 2023) sul trasporto degli animali, ma non anche sulle modalità di allevamento e macellazione, rispetto alle quali i paesi membri registrano condizioni caratterizzate da notevole complessità e marcata frammentazione.

Sul tema specifico dello stress lavoro-correlato degli allevatori, da valutarci contestualmente alla crescita dell'attività produttiva e, soprattutto, al benessere degli animali, sono disponibili gli esiti di una recente ricerca che ha raccolto le opinioni di 914 allevatori norvegesi chiamati a riferire su qualità di vita, situazione lavorativa e salute psico-fisica. L'analisi descrive la condizione di benessere e di stress lavoro-correlato di allevatori impegnati nella produzione di latte e indaga approfonditamente la relazione tra il loro benessere e quello degli animali attraverso l'utilizzo di diversi indicatori definiti nello standard internazionale stabilito dal *Norwegian Animal Recording System*³⁴.

I risultati della ricerca confermano l'esistenza di un forte legame tra benessere degli allevatori/agricoltori e benessere degli animali: un elevato benessere degli operatori e un basso livello di stress lavoro-correlato hanno conseguenze positive sui principali indicatori del benessere animale. Anche la soddisfazione per le condizioni reddituali, la determinazione a continuare proficuamente l'attività di allevamento e il suo possibile miglioramento sono fattori positivamente associabili al consolidamento della migliore condizione di benessere di produttori e animali³⁵.

Non meno interessanti sono i contenuti di un'altra ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell'Università di Saragozza che ha riguardato i lavoratori impegnati nella macellazione degli animali, con l'obiettivo di effettuare un'adeguata profilazione in base all'atteggiamento dagli stessi tenuto nei loro confronti, alle modalità della loro gestione e alla soddisfazione professionale complessivamente percepita. L'indagine ha coinvolto 171 operatori occupati in 12 macelli di suini colombiani, e ha portato a identificare diverse profilazioni, riferibili, distintamente, a lavoratori che si relazionano con gli animali e con il loro lavoro in modo meccanico, a lavoratori emotivamente vicini agli animali, a lavoratori scarsamente coinvolti sia rispetto agli animali che all'attività lavorativa complessivamente intesa. Dunque, anche la relazione uomo-animale a livello di macellazione assume modalità molto differenti, restando comunque influenzata sia

³⁴ B. GUNNAR HANSEN, O. ØSTERÅS, *Farmer welfare and animal welfare- Exploring the relationship between farmer's occupational well-being and stress, farm expansion and animal welfare*, in "Preventive Veterinary Medicine", 170 (2019) 104741 (www.elsevier.com/locate/prevetmed), p. 1 ss.

³⁵ M. MUSTO, *Benessere animale*, cit., p. 6: riconosciuta l'importanza di erogare un trattamento economico supplementare per gli operatori, l'autore rileva come la non conoscenza dei principi etologici e il loro mancato rispetto siano strettamente correlati all'insufficiente *background* culturale dei lavoratori impiegati, cui si può cercare di sopperire attraverso il ricorso all'assistenza di esperti, l'accesso a informazioni mirate e ad attività formative dedicate, che possono contestualmente accrescere sia il benessere organizzativo che la produttività.

dalla soddisfazione per il lavoro effettivamente svolto sia dal grado di empatia provata per gli animali da trattare³⁶.

Lo studio conferma come il lavoro nei macelli sia caratterizzato da un elevato *turnover* del personale, accentuato assenteismo, misure disciplinari severe ed orari impegnativi in grado di generare una forte pressione psicologica che può portare a situazioni di forte stress lavoro-correlato, *burnout* nonché stress post-traumatico³⁷. Queste condizioni possono causare ansia, irritabilità, tristezza, stanchezza, disinteresse e atteggiamenti di eccessiva accondiscendenza rispetto a modalità violente nel trattamento degli animali, ai quali possono causare un aggravamento dello stress subito, generato dalla percezione di una minaccia a cui istintivamente reagire. Inoltre, trattandosi della macellazione di suini, la natura stessa di questi animali costituisce una sfida supplementare per gli operatori, in quanto si tratta di “esseri senzienti” particolarmente complessi dal punto di vista cognitivo, emotivamente eccitabili e vocalmente espressivi, molto esposti ai potenziali fattori di stress connessi alla paura e al dolore causati non soltanto dalla presenza e dall'intervento dei lavoratori, ma anche dai cambiamenti del loro microambiente termico, dalle condizioni meteorologiche, dalla privazione di cibo e acqua, dalle condizioni patite durante il trasporto.

5. La dimensione integrata delle tutele nei sistemi e nei modelli di gestione

Indagando le norme del d.lgs. n. 81/2008 nel difficile tentativo di individuare il fondamento di un sistema di prevenzione integrata tra ambiente interno ed esterno all'impresa³⁸, dopo aver ammesso che dal punto di vista giuridico formale

³⁶ A.P. PASTRANA-CAMACHO, L.X. ESTEVEZ-MORENO, G.C. MIRANDA-DE LA LAMA, *What slaughterhouse workers' attitudes and knowledge reveal about human-pig relationships during pre-slaughter operations: A profile-based approach*, in “Meat Science”, 195 (2023) 109017 (www.elsevier.com/locate/meatsci). Partendo dalla constatazione che pochi studi hanno esaminato approfonditamente le interazioni uomo-animale dal punto di vista dei lavoratori, ed anche che quando ci si è concentrati sul benessere animale lo si è fatto indagando prevalentemente l'influenza dei lavoratori sull'efficienza di alcuni processi di pre-macellazione (come la manipolazione, lo stordimento e il sanguinamento), la ricerca sui lavoratori impiegati nei macelli si è focalizzata sulle pratiche gestionali e sulla tipologia di relazione uomo-animale che si instaura, profilando i lavoratori in base ai comportamenti dagli stessi tenuti.

³⁷ M. LEBWOHL, *A Call to Action: Psychological Harm in Slaughterhouse Workers*, in “The Yale Global Health Review”, 25 gennaio 2016 (<https://yaleglobalhealthreview.com/2016/01/25/a-call-to-action-psychological-harm-in-slaughterhouse-workers/>); E. CAMPORALE, *Cosa succede a chi lavora nei macelli? Tra sofferenze animali, abuso di alcool, droghe e disturbo da stress post-traumatico*, in *AnimalequalityItalia* (<https://animalequality.it/blog/lavorare-macello-psicologia-droghe-perche/>).

³⁸ Da tempo si mette in discussione la fondatezza di una rigida distinzione tra ambiente interno ed esterno, essendo provata la permeabilità tra i due contesti: A. LASSANDARI, *Il lavoro nella crisi ambientale*, in “Lavoro e diritto”, 2022, p. 7; C. LAZZARI, *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, n. 1/2020, I, p. 136 ss.; F. MALZANI, *Tassonomia UE*, cit., p. 81 ss. Da ultimo, P. PASCUCCI, *Le nuove coordinate del sistema prevenzionistico*, cit., p. 46 ss. Come segnala M. TIRABOSCHI, *Nuovi modelli dell'organizzazione del lavoro e nuovi rischi*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, n. 1/2022, I, p. 148, la manifesta contiguità tra (la salubrità dell') ambiente interno ed esterno potrebbe

le imprese continuano a trovarsi di fronte ad autonomi e distinti apparati normativi, in dottrina è stata riconosciuta l'esistenza di una dimensione integrata di tutela fra salute e sicurezza sul lavoro e ambiente, ricollegabile soprattutto al metodo che l'impresa utilizzerà per applicare correttamente i precetti legislativi; ovvero, l'adozione di sistemi/modelli di gestione che, condividendo la medesima ispirazione ed impostazione – relativamente a procedure e processi tracciabili, monitoraggio dell'implementazione del sistema, adozione di idonei correttivi in caso di criticità – possono (soltanto) in forza di ciò effettivamente integrarsi fra loro, producendo effetti anche nell'ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. n. 231/2001³⁹.

Sotto questo specifico aspetto, occorre ben ricordare che sistemi e modelli di organizzazione e gestione non coincidono in toto: ciò emerge plasticamente dall'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, il quale prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa ove la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un MOG che, oltre ad assicurare l'adempimento di tutti i principali obblighi giuridici posti dal d.lgs. n. 81/2008, definisca adeguati sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, un'articolazione di funzioni che garantisca le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, un idoneo sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure e, infine, un sistema di controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità⁴⁰.

Per le finalità del nostro approfondimento è soprattutto interessante considerare che, relativamente a natura e funzioni, tutti i sistemi di gestione

favorire la progressiva funzionalizzazione dell'obbligo datoriale di sicurezza alla tutela della salute pubblica.

³⁹ Così, P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi e tutela dell'ambiente interno ed esterno all'impresa*, in "Lavoro e diritto", n. 2/2022, I, p. 343 ss.; per quanto riguarda la gestione della sicurezza ambientale, molte imprese ricorrono alla norma UNI EN ISO 14001:2015, mentre in tema di sicurezza del lavoro, le metodologie dei sistemi di gestione sono ampiamente sperimentate, a iniziare dalle Linee Guida UNI-INAIL del 2001, passando per il *British Standard OHSAS 18001: 2007*, per arrivare alle attuali UNI ISO 45001: 2018. Per approfondire: P. PASCUCCI, *Salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità degli Enti, modelli organizzativi e gestioni*, in "Rivista giuridica del lavoro del lavoro e della previdenza sociale", n. 4/2021, I, p. 537 ss.; D. DI NUNZIO, *Modelli organizzativi, sistemi di gestione della salute e sicurezza e benessere dei lavoratori*, in "Questione Giustizia", n. 2/2012, p. 178 ss. Più recentemente, INAIL, *Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione di reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d. lgs. n. 231/01, 2023*: si tratta di Linee di indirizzo redatte in conformità alle UNI ISO 45001:2018, secondo un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione e adottare un modello organizzativo e gestionale ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008. La finalità è quella di aiutare le imprese a individuare le modalità più opportune per una corretta organizzazione della sicurezza, realizzando un modello aderente al contesto organizzativo, in grado di evolversi e cambiare con esso, e farne uno "strumento" strategicamente funzionale alla riduzione del fenomeno infortunistico e al miglioramento della gestione complessiva dell'attività di impresa.

⁴⁰ Sull'utile ricorso ai MOG (anche come esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001) anche rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori migranti, M. PERUZZI, *I modelli di organizzazione e di gestione quali strumenti per garantire l'effettività delle norme di tutela della salute del lavoro migrante*, in L. CALAFÀ, S. IAVICOLI, B. PERSECHINO (a cura di), *Lavoro insicuro*, cit., p. 135 ss.

(indipendentemente da quali ne siano gli obiettivi) sono applicabili a qualsiasi organizzazione (a prescindere dalle dimensioni, dal tipo e dalla natura) e che la loro efficacia presuppone di considerare attentamente le caratteristiche specifiche del contesto (organizzativo) nel quale saranno implementati, utilizzando un unico comune approccio, il *risk-basement*, grazie al quale individuare tutti i fattori esterni ed interni rilevanti rispetto agli scopi da perseguire⁴¹. Dunque, la prevenzione assicurata dai sistemi di gestione, programmata e organizzata nel rispetto della normativa internazionale ad essi specificamente applicabile, è per sua natura una prevenzione “ontologicamente integrabile”, in particolare rispetto alle modalità con cui si affrontano e si gestiscono le più strategiche *policies* aziendali⁴².

Peraltro, la prevenzione integrata dei sistemi di gestione, oltre ad essere possibile, è anche facilmente praticabile, grazie alla previsione di una “struttura comune” e, soprattutto, conveniente: integrare i sistemi di qualità, ambiente e salute/sicurezza dei lavoratori evita duplicazioni, migliora l’efficienza razionalizzando e snellendo la gestione, standardizza le procedure⁴³. Inoltre, previene/elimina possibili conflitti tra normative distinte, crea sinergie rispetto a molteplici fasi gestionali (informazione, formazione, documentazione), unifica gli obiettivi di miglioramento, definisce i criteri decisionali e i programmi di attuazione, coinvolge il personale, eleva il *rating* dell’azienda nei confronti del mercato, dei clienti e di tutti i possibili *stakeholder*.

Come noto, nell’ambito del settore agroalimentare è previsto uno specifico standard internazionale per la gestione della sicurezza alimentare su tutta la filiera⁴⁴. Si tratta delle ISO 22000:2005: esse consentono di valutare e dimostrare la conformità del prodotto in relazione alla sicurezza alimentare attraverso il controllo dei potenziali pericoli, con una particolare attenzione alla soddisfazione del consumatore. Oltre a essere di grande aiuto nell’applicazione del sistema *HACCP* per l’igiene alimentare, le ISO 22000:2005 sono perfettamente compatibili con le ISO 9001:2008 (Qualità) e (conseguentemente) con gli altri standard internazionali

⁴¹ Fondamentale in tal senso è il ruolo dell’Alta direzione la quale deve assicurare che siano stabiliti con chiarezza la politica e gli obiettivi del sistema e la loro compatibilità con gli indirizzi strategici di business, il contesto organizzativo e la disponibilità delle risorse necessarie a conseguire gli obiettivi attesi in una logica di miglioramento continuo: così, P. PASCUCCI, *Modelli organizzativi*, cit., p. 347 ss.

⁴² C. LAZZARI, P. PASCUCCI, *La gestione della circolarità dei rischi tra ambiente interno ed esterno all’azienda. Profili giuridici*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, n. 1/2023, I, pp. 47-48: i sistemi di gestione potrebbero costituire un’interessante risposta alla sollecitazione sottesa nella nuova formulazione dell’art. 41 Cost., ovvero che l’impresa adotti, fin dalla concezione della propria organizzazione, principi/metodi che scongiurino a monte il verificarsi delle lesioni alla salute e all’ambiente, e ciò coerentemente con la stessa filosofia organizzativa emergente anche nel “nuovo” art. 2086 c.c.. In tema, cfr. F. MALZANI, *Tassonomia UE*, cit., p. 90 ss.

⁴³ La “struttura comune” riguarda tutte le normative ISO: le 9001 sulla qualità, le 14001 sull’ambiente, le 45001 sulla sicurezza sul lavoro, ma anche, rispetto al settore agroalimentare, le 22.000:2005 e le 22005:2008.

⁴⁴ Lo standard ISO 22000:2005 riguarda i produttori di mangimi per animali, di materie prime, le industrie alimentari, gli operatori del trasporto e della conservazione delle merci e i fornitori al dettaglio, ma anche i produttori di macchinari, di materiali per imballaggio, di prodotti per la pulizia.

di cui è già stata acclarata l'integrabilità. A ciò va ad aggiungersi anche il sistema ISO 22005:2008 relativo alla rintracciabilità di alimenti e mangimi⁴⁵.

Tutto ciò considerato, rispetto a quanto sostenuto nelle battute introduttive di questo contributo sull'importanza di rafforzare l'assetto integrato di tutela della salute dei cittadini (di derivazione europea), gli esiti a cui si è fin qui pervenuti sembrerebbero confermare quanto possa rivelarsi strategico (rispetto al conseguimento di un tale obiettivo) promuovere e valorizzare il ricorso a sistemi integrati di gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e della sicurezza alimentare⁴⁶. E ciò in perfetta coerenza anche con l'esigenza di valorizzare un corretto approccio olistico del bene salute, che garantisca un equilibrio armonico di ogni persona rispetto all'ambiente in cui lavora e vive⁴⁷, secondo la lungimirante intuizione che aveva ispirato la riforma sanitaria del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), nella quale si avvalorava un concetto globale di salute, da declinare "senza variazioni di sostanza in tutti i luoghi in cui si svolge e si completa la personalità di ogni cittadino"⁴⁸.

Abstract

Il contributo analizza la tematica della salute e della sicurezza dei lavoratori al fine di metterne in risalto l'essenziale ruolo nell'ambito di una produzione aziendale adeguatamente organizzata e partecipata, nel rispetto di norme vincolanti e di normative tecniche di natura volontaria, da apprezzarsi nel contesto di un sistema di discipline inevitabilmente integrato, destinato ad affrontare la gestione globale di rischi che insidiano la salute delle persone, la cura degli animali, la protezione dell'ambiente di lavoro e di vita, la sicurezza dei prodotti (alimenti). Un sistema

⁴⁵ Le ISO 22005:2008 recepiscono le norme italiane UNI 10939:01 (Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) e UNI 11020:02 (Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari). Cfr. E. GUIDI, S. ALBONETTI, *Un nuovo approccio di filiera: la certificazione volontaria UNI EN ISO 22005:2008*, in "A.I.V.I on line", giugno 2011, v. 1, p. 291 ss. Per l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:1996 negli allevamenti suinicoli della Regione Umbria, si veda la guida A.R.U.S.I.A., A.R.P.A. Umbria, Regione dell'Umbria, *Linee Guida per l'applicazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 negli allevamenti suinicoli*. Cfr. G. PEIRA, M. SOSTER (a cura di), *I Sistemi di qualità alimentare*, Torino, 2016.

⁴⁶ Si leggano, ad esempio, le Linee Inail di indirizzo Sgi-Ae del 2021 sul Sistema di gestione integrato salute sicurezza ambiente aziende energia che, muovendosi dallo standard di certificazione UNI ISO 45001:2018, individuano l'integrabilità di diversi sistemi di gestione (per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale, in particolare), valorizzando sia la sovrapposibilità degli aspetti procedurali, sia la contiguità dei temi e dei beni giuridici protetti.

⁴⁷ Sul concetto olistico di salute, per approfondire: F. APERIO BELLA (a cura di), *One Health: La tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari per un approccio olistico alla salute umana, animale e ambientale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022; G. BALDUZZI G., A.R. FAVRETTO, *One Health come utopia della scienza e scienza dell'utopia. Evidenze da uno studio di caso sul benessere animale, umano e ambientale negli allevamenti di bovine da latte*, in "Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali", 2022; A. LATINO, *Il paradigma One Health nell'ordinamento internazionale: un'analisi critica di origini, protagonisti, strumenti normativi*, in "Corti supreme e salute", 2022, p. 779 ss.; L. ANGELINI, "Sistema circolare" e prospettive di genere nella promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in "Diritto e società", 2023, in corso di pubblicazione.

⁴⁸ Così, P. PASCUCCI, L. ANGELINI, C. LAZZARI, *I "sistemi" di vigilanza e di controllo nel diritto della salute e sicurezza sul lavoro*, in "Lavoro e diritto", 2015, n. 4, p. 621 ss.

dove non sempre la tutela del benessere (organizzativo) del lavoratore (ma anche degli animali) e la tutela della sicurezza del consumatore si contaminano virtuosamente in ragione dei molti vincoli imposti dalle dinamiche di filiera e, soprattutto, dalla ricerca continua dell'abbassamento dei costi di produzione. Definito il contesto valoriale e normativo, l'attenzione si è concentrata sui SGSL e sui MOG, in particolare indagando se e come essi possano, utilmente integrandosi, veicolare garanzie e uniformare trattamenti a fronte di rischi sempre più insidiosi e pervasivi presenti negli ambienti di lavoro, tanto nell'allevamento quanto nella lavorazione della carne.

The paper analyzes the issue of workers' health and safety in order to highlighting their essential role in the context of adequately organized and participatory company production, in compliance with binding rules and technical regulations of a nature voluntary, to be appreciated in the context of an inevitably integrated system of disciplines, intended to address the risks' global management that undermine people's health, animal care, working and living environment's protection, product safety (foods). A system where the protection of the (organisational) well-being of the worker (but also of the animals) and the protection of consumer safety are not always virtuously contaminated due to the many constraints imposed by the supply chain's dynamics and, above all, by the continuous search for lowering of production costs. Once the value and regulatory context has been defined, attention has focused on SGSL and MOG, particularly investigating whether and how they can, by usefully integrating, convey guarantees and standardize treatments in face of increasingly insidious and pervasive risks present in working environments, both in breeding and in meat processing.

Parole chiave

Salute e sicurezza, Tutele per lavoratori e consumatori, Dimensione integrata – Allevamento – Lavorazione delle carni – Tipologie di rischi, Benessere dei lavoratori e degli animali: rapporto, SGSL - MOG

Health and safety, Protection for workers and consumers, Integrated dimension – Breeding – Meat processing – Types of risks, Worker and animal welfare: report, SGSL - MOG